



*Dott. Alessandro Fiori*

Repertorio N. 11742

Raccolta N. 8875

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI S.R.L.**

REPUBBLICA ITALIANA

Il diciannove aprile duemilaventiquattro in Roma, Via della Nocetta n. 105, c/o l'Hotel Villa Pamphili, alle ore sedici  
(19.04.2024)

Innanzi a me Dr. Alessandro Fiori, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

E' presente:

- OLIVETI Alberto, nato a Roma il 2 agosto 1953, domiciliato ai fini del presente atto ove appresso, il quale interviene al presente atto nell'interesse della "**ENPAM REAL ESTATE S.R.L. A SOCIO UNICO**", società unipersonale con sede a Roma, Piazza Vittorio Emanuele II n. 78, col capitale sociale di Euro 64.000.000 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 07347921004, iscritta al R. E. A. di Roma al n. RM-1026593.

Il comparente, della cui identità personale sono certo, mi dichiara che è qui riunita in prima convocazione l'assemblea della predetta società per deliberare sul seguente

**Ordine del giorno:**

1) Modifiche statutarie;

... (omissis)

Ai sensi dello statuto sociale e di legge, il comparente assume la presidenza dell'assemblea ed invita me notaio a redigerne in forma pubblica il verbale. Al che aderendo do atto di quanto segue:

- il Presidente constata e fa constatare: che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto; che è presente l'intero capitale sociale in persona di esso comparente quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'unico socio Fondazione E.N.P.A.M. - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri - con sede in Roma, Piazza Vittorio Emanuele II n. 78, codice fiscale numero 80015110580; che sono presenti in teleconferenza l'Amministratore Unico signor Antonio Abbate, nato a Modica l'11 marzo 1958, ed il Sindaco Unico dott. LORITO Nicola, nato a Roma il 31 marzo 1961; e che pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno, in merito al quale espone che, per effetto della vendita del portafoglio immobiliare Project Dream, la società è uscita dal perimetro in house che la legava al socio unico e da allora l'attività della stessa è focalizzata prevalentemente su: gestione delle rimanenti attività alberghiere e dell'immobile di proprietà sito in Roma, Via Calderon de la Barca; erogazione di servizi di natura residuale rispetto ad alcuni immobili rimasti nella

**REGISTRATO A  
ROMA 2**

**il 8 maggio 2024  
al n. 14846 serie 1T  
esatti Euro 200,00**

titolarità della Fondazione Enpam; e conclusione di procedimenti tecnico amministrativi legati al patrimonio immobiliare alienato nel tempo.

Conseguentemente, propone di eliminare dallo statuto le previsioni legate all'assetto preesistente apportando, con l'occasione, minimali "aggiustamenti" di natura formale. In particolare propone:

- all'art. 2 di eliminare dall'oggetto i criteri di prevalenza delle attività svolte a favore del Socio Unico Fondazione Enpam;

- all'art. 9 di escludere dalla competenza assembleare l'approvazione del piano economico finanziario di durata triennale (a sua volta soppresso dalla proposta di modifica dell'art. 21), nonché le operazioni ordinarie e straordinarie previste negli ultimi due alinea dell'articolo;

- all'art. 12 di precisare con formula più adeguata il potere, connaturato alla funzione del Presidente, di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti in assemblea;

- all'art. 13, in coerenza con le precedenti modifiche adottate nel 2022, specificare che anche l'Amministratore Unico può presiedere l'Assemblea, eliminando la parte finale del primo comma poiché ripetitiva;

- all'art. 15 precisare che la durata in carica dell'organo amministrativo, Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione, possa avere durata massima quinquennale;

- all'art. 17 secondo comma, eliminare il riferimento alla riunione almeno annuale del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione di una relazione informativa legata agli strumenti di programmazione di cui all'art. 21 (come appresso, oggetto di soppressione);

- all'art. 21 eliminare: il primo, il secondo ed il terzo comma riguardanti l'adozione di strumenti di pianificazione economico finanziaria di lungo termine; il sesto, il settimo e l'ottavo comma in quanto dettagliano in maniera superflua i poteri del Consiglio di Amministrazione; del comma dieci la possibilità di nominare un direttore Generale, precisando che l'eventuale nomina di Procuratori e Mandatari debba essere previamente preceduta da un'informativa al Socio Unico Fondazione Enpam;

- all'art. 23 al terzo comma, sostituire la dicitura "controllo analogo" con "direzione e coordinamento";

- all'art. 25 vengono apportate due marginali modifiche di natura solo formale;

- all'art. 28 riservare all'Assemblea, anziché al Consiglio di Amministrazione, la decisione sui termini di pagamento degli eventuali dividendi.

Esaurita la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno l'assemblea, con voto espresso per alzata di mano

**DELIBERA:**

- di approvare il nuovo testo di statuto sociale che, aggiornato negli art. 2, 9, 12, 13, 15,17, 21, 23, 25 e 28 con le modifiche testè deliberate, qui si allega sub "A" omessane la lettura per dispensa del comparente.

Null'altro essendovi a deliberare l'assemblea viene chiusa alle ore sedici e trenta.

Le spese del presente atto gravano sulla società.

Di quest'atto ho dato lettura, in presenza dell'assemblea, al comparente, che lo approva e meco lo sottoscrive in calce, unitamente all'allegato, alle ore sedici e quaranta.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia ed integrato di mio pugno per cinque pagine fin qui.

F.to: Alberto Oliveti; Alessandro FIORI, Notaio. Segue sigillo.

ALLEGATO "A" AL REP. N.11742

RACC. N.8875

#### **STATUTO**

**"ENPAM Real Estate S.r.l. a socio unico"**

**in breve "ENPAM R.E. S.r.l."**

**DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

#### **Articolo 1**

La denominazione della società è "ENPAM Real Estate S.r.l. a socio unico", in breve "ENPAM R.E. S.r.l." La società, sulla base degli indirizzi e delle linee guida fornite dal socio unico "E.N.P.A.M.

- Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri" (di seguito anche "Fondazione ENPAM"), si può dotare di appositi regolamenti interni che disciplinano i rapporti con il predetto socio unico, nonché il governo e la gestione della società.

#### **Articolo 2**

La società ha ad oggetto: l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione e la gestione di terreni ed immobili nonché di diritti reali sugli stessi, sia ad uso abitativo e residenziale che ad uso commerciale, direzionale ed alberghiero, la costruzione di qualsiasi tipo d'immobile, l'esecuzione di opere di ristrutturazione, la bonifica, l'ammodernamento, la manutenzione di immobili, lavori edili in genere, nonché la promozione, la realizzazione e la gestione di strutture e/o esercizi commerciali di ogni dimensione e tipo, quali, a solo titolo esemplificativo, strutture ricettive ed annessi servizi turistici, pubblici esercizi, negozi, supermercati, ipermercati, centri agroalimentari, centri commerciali all'ingrosso e/o al dettaglio, questi ultimi eventualmente anche integrati con strutture per attività extra commerciali e para commerciali, ivi comprese quelle per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Potrà altresì svolgere la gestione di concessioni minerarie e stabilimenti termali per gli immobili gestiti. È espressamente esclusa l'attività di amministrazione di condominio di

cui all'art. 1117 c.c..

In relazione a tale oggetto, la società può altresì, in ogni caso con carattere meramente funzionale e, per ciò, assolutamente non in via prevalente, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati da norme di legge:

a) esercitare tutte quelle altre attività mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compresi la facoltà di chiedere ed ottenere finanziamenti e il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi;

b) concludere appalti pubblici e privati;

c) acquisire, per scopi diversi dal collocamento pubblico o privato e non nei confronti del pubblico, direttamente o indirettamente, in qualunque forma, ivi incluso sotto forma di contributi, partecipazioni o altri interessi in imprese, enti o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, che per l'attività da questi svolta servano comunque al conseguimento in tutto o in parte degli scopi sociali, escludendo espressamente l'attività prevista dal D.Lgs. n. 58/98.

La società non può svolgere, in ogni caso, attività riservate per legge agli iscritti in appositi albi, attività finanziarie o di intermediazione finanziaria vietate dalla legge tempo per tempo vigente in materia, attività di mediazione immobiliare nonché tutte le altre attività vietate o comunque riservate dalla legge a società aventi requisiti diversi da quelli della presente.

### **Articolo 3**

La società ha sede in Roma.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune di Roma con decisione del consiglio di amministrazione che provvederà anche alle necessarie dichiarazioni presso il registro delle imprese competente. Spetta invece all'assemblea del Socio Unico Fondazione ENPAM decidere il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso da quello di Roma.

La società, nel rispetto della normativa vigente, ha facoltà di istituire ovunque succursali, uffici, agenzie, rappresentanze e sedi secondarie e di sopprimerle.

### **Articolo 4**

Il domicilio del Socio Unico Fondazione ENPAM per quanto riguarda i rapporti con la società è quello risultante dal registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura.

### **Articolo 5**

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

### **CAPITALE**

### **Articolo 6**

Il capitale sociale è fissato in euro 64.000.000,00 (sessantaquattromilioni virgola zero zero), interamente detenuto dal socio unico "Fondazione ENPAM".

#### **Articolo 7**

Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte, per deliberazione dell'assemblea mediante offerta delle quote al socio unico Fondazione ENPAM.

La quota di capitale e i relativi diritti di godimento non possono essere ceduti né costituiti in pegno né concessi in usufrutto in favore di soggetti diversi dal socio unico "Fondazione ENPAM".

#### **Articolo 8**

Il versamento dell'importo sottoscritto con l'aumento di capitale dovrà essere eseguito in conformità alle disposizioni dell'organo di amministrazione ed entro i termini fissati dallo stesso.

In osservanza alla disciplina di cui alla deliberazione 3 marzo 1994 del CICR, in attuazione del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) e di tutta la normativa che dovesse anche in futuro regolare la materia, il socio unico potrà finanziare la società con finanziamenti - con obbligo di rimborso - sia a titolo oneroso che gratuito.

Il Socio Unico Fondazione ENPAM potrà, inoltre, apportare alla società sia finanziamenti fruttiferi di interessi che finanziamenti infruttiferi di interessi, sia in misura proporzionale alla quota di capitale sociale posseduta che in misura non proporzionale, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 2467 c.c..

#### **ASSEMBLEA**

#### **Articolo 9**

I poteri demandati all'Assemblea sono esercitati dal Socio Unico Fondazione ENPAM e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano la società.

Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto, l'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

#### **Articolo 10**

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

#### **Articolo 11**

Le assemblee sono validamente convocate dall'organo amministrativo mediante avviso da inviarsi al Socio Unico Fondazione ENPAM almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea ai recapiti risultanti dal registro delle persone giuridiche detenuto presso la Prefettura o da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata istituziona-

le, in modo da assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Essa può essere convocata, sia in prima che in seconda convocazione, in conformità alla legge, presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, da indicarsi nell'avviso di convocazione.

L'assemblea annuale, per le deliberazioni di cui all'art. 2479, n. 1) c.c., deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si reputa regolarmente costituita, anche se non convocata secondo le disposizioni di cui sopra, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono presenti o informati della riunione tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 12479-bis, comma 5 c.c..

#### **Articolo 12**

Il presidente dell'assemblea verifica che tutti i presenti abbiano diritto a presenziare all'assemblea.

#### **Articolo 13**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico o, in caso di impedimento, da persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e, in particolare, a condizione che: (i) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea cui partecipa l'intero capitale sociale ai sensi dell'art. 2479-bis, ultimo comma, c.c.) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Le decisioni del Socio Unico Fondazione ENPAM possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato al socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informa-

zione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione. Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni sociali. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Le decisioni del Socio Unico Fondazione ENPAM adottate ai sensi del presente art. 13 devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni sociali.

#### **Articolo 14**

Le deliberazioni dell'assemblea saranno riportate su di un apposito libro e firmate dal presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente lo ritenga opportuno il verbale è redatto dal Notaio.

#### **AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ**

#### **Articolo 15**

L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da 6 (sei) a 12 (dodici) membri o ad un Amministratore Unico, nominati direttamente dal socio unico "Fondazione ENPAM", che ne fissa di volta in volta il numero e il compenso.

In caso di nomina di un Amministratore Unico, tutte le previsioni statutarie sono applicabili se ed in quanto compatibili con tale opzione.

La durata in carica del consiglio di amministrazione è fissata dall'Assemblea di nomina fino a un massimo di 5 (cinque) anni. Gli amministratori sono rieleggibili.

Nei casi in cui i voti espressi dai membri del consiglio di amministrazione risultino in parità prevale il voto espresso dal presidente.

#### **Articolo 16**

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di amministrazione, quest'ultimo ne dà immediata comunicazione al socio unico "Fondazione ENPAM", il quale provvede tempestivamente alla sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

#### **Articolo 17**

Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, ogni qualvolta il presidente o chi ne fa le veci lo riterrà necessario.

È consentita anche la riunione per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e

intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Ad eccezione delle materie indicate nell'art. 2475, comma quinto, c.c., ovvero ancora in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione potranno essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro 7 (sette) giorni lavorativi dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

#### **Articolo 18**

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso inviato a tutti i membri e ai sindaci effettivi almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

In caso di urgenza, il consiglio di amministrazione può essere convocato mediante avviso a tutti i membri e ai sindaci effettivi almeno 1 (uno) giorno lavorativo prima della data fissata per la riunione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi previsti dal precedente art. 17, terzo comma, del presente statuto, il consiglio di amministrazione deve essere convocato entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Socio Unico "Fondazione ENPAM" e deve tenersi entro i successivi 10 (dieci) giorni.

#### **Articolo 19**

Per la validità delle delibere del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza



degli amministratori presenti.

#### **Articolo 20**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni attinenti alla carica ricoperta.

Il compenso agli amministratori viene fissato dal socio unico "Fondazione ENPAM" all'atto della nomina; il consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, potrà stabilire un compenso per gli amministratori investiti di particolari cariche, tenendo conto di eventuali limitazioni imposte dal socio unico "Fondazione ENPAM".

#### **Articolo 21**

In ogni momento l'assemblea del Socio Unico "Fondazione ENPAM" può impartire per iscritto direttive al consiglio di amministrazione.

Ad eccezione che per le materie riservate dalla legge o dal presente statuto alla competenza dell'assemblea, il consiglio, nel rispetto delle direttive eventualmente fornite, di volta in volta, dall'assemblea del Socio Unico "Fondazione ENPAM", è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, più precisamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Il consiglio, previa informativa all'assemblea del socio unico Fondazione ENPAM, può delegare i suoi poteri o parte di essi a uno o più dei suoi membri, determinando i poteri delegati, salve le limitazioni ex art. 2475 c.c. e quelle ulteriori previste dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione può nominare procuratori e mandatari per determinati atti o categorie di atti fissandone i poteri ed emolumenti, informando previamente il socio unico Fondazione Enpam.

Le seguenti materie rimarranno, in ogni caso, di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e non potranno essere oggetto di delega ad amministratori e/o procuratori della società da parte del consiglio di amministrazione:

- approvazione di atti riguardanti l'ordinamento interno della società;
- modifiche della dotazione organica stabile del personale, con particolare riferimento all'assunzione e/o al licenziamento di dirigenti;
- acquisto, affitto (in relazione al valore del canone per l'intera durata del contratto) e dismissione di beni strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale, cespiti e immobilizzazioni (materiali e immateriali) di importo singolarmente e complessivamente superiore (per esercizio sociale) ad euro 1.000.000,00;
- investimenti di importo singolarmente e complessivamente superiore (per esercizio sociale) ad euro 1.000.000,00;
- acquisto, affitto e cessione (con qualsivoglia modalità

tecnico-giuridica) di partecipazioni societarie, aziende e rami d'azienda nonché costituzione, liquidazione o scioglimento di società o joint-venture;

- assunzione di indebitamento per valori superiori ad euro 1.000.000,00;
- concessione di finanziamenti e/o garanzie a terzi ovvero per debiti di terzi per un valore per singola operazione o per esercizio sociale superiore ad euro 1.000.000,00;
- operazioni e rapporti con parti correlate (così come definite ai sensi del principio contabile IAS n. 24);
- determinazione e modifiche della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e/o deleghe;
- stipula di contratti di consulenza per valori superiori ad euro 1.000.000,00;
- operazione su strumenti finanziari, fatta eccezione per le operazioni (che non abbiano finalità speculativa) di copertura su tassi e/o cambi effettuate nell'ambito dell'ordinaria gestione.

#### **Articolo 22**

Il consiglio, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea del socio unico "Fondazione ENPAM" all'atto della nomina, elegge al suo interno il presidente ed eventualmente un vice-presidente; il consiglio può altresì attribuire, al suo interno, a uno o più consiglieri di amministrazione specifiche deleghe ed eventuali compensi, informando il socio unico. Spetta al Presidente la rappresentanza legale della società.

#### **Articolo 23**

Le deliberazioni del consiglio devono essere trascritte in apposito libro.

Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario della riunione che potrà essere anche estraneo al consiglio.

La società, anche al fine di garantire al socio unico Fondazione ENPAM il pieno esercizio della direzione e coordinamento:

- trasmette al socio unico Fondazione ENPAM via posta elettronica l'avviso di convocazione della seduta del consiglio di amministrazione, comprensivo dell'ordine del giorno;
- mette a disposizione del socio unico Fondazione ENPAM, i documenti oggetto di analisi e/o di approvazione da parte del consiglio di amministrazione.

Il socio unico Fondazione ENPAM ove ritenuto opportuno in base agli specifici argomenti trattati:

- designa la partecipazione di un proprio rappresentante alle sedute del consiglio di amministrazione in qualità di uditore;
- trasmette alla società tutte le delibere assunte che possano essere di interesse per la società stessa ai fini dell'assunzione delle proprie delibere;

- impartisce indicazioni al consiglio di amministrazione con riferimento alle delibere da assumere.

#### **Articolo 24**

La società è tenuta ad assumersi, nei limiti indicati dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni e/o integrazioni delle norme che verranno in seguito promulgate, nei confronti della Pubblica Amministrazione o di altro Ente che gestisca tributi, il debito che dovesse insorgere dall'irrogazione di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni di norme tributarie che i rappresentanti della società, siano essi amministratori, dipendenti, collaboratori o professionisti (e cioè tutti coloro che agiscono per conto della società), commettono nello svolgimento delle mansioni loro attribuite dalla società. Tale assunzione non sarà dovuta in caso di dolo e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge.

#### **COLLEGIO SINDACALE**

#### **Articolo 25**

L'assemblea del socio unico Fondazione ENPAM nomina il collegio sindacale, il sindaco unico o il revisore. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria. Laddove sia nominato un collegio sindacale, esso si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I sindaci sono nominati dall'assemblea del socio unico Fondazione ENPAM e sono rieleggibili. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito. Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea del socio unico Fondazione ENPAM all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa, previa decisione dell'assemblea con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dell'assemblea del socio unico Fondazione ENPAM per l'integrazione del collegio, da adottarsi in conformità alle previsioni di cui al presente articolo. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco effettivo più anziano di età. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni

di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c..

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci assistono alle adunanze dell'assemblea del socio unico Fondazione ENPAM e alle adunanze del consiglio di amministrazione. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audio-conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente art. 17 per le adunanze del consiglio di amministrazione. Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

#### **BILANCIO E UTILI**

##### **Articolo 26**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio l'organo amministrativo prepara il bilancio in conformità alle disposizioni vigenti.

##### **Articolo 27**

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno destinati al socio unico Fondazione ENPAM, salvo diversa decisione dell'assemblea del socio unico Fondazione ENPAM.

##### **Articolo 28**

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato entro i termini stabiliti

##### **Articolo 29**

Gli utili non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili, saranno prescritti a favore della società.

#### **SCIoglimento**

##### **Articolo 30**

In caso di scioglimento della società in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione, l'assemblea del socio unico Fondazione ENPAM stabilirà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

F.to: Alberto Oliveti; Alessandro FIORI, Notaio. Segue sigillo.



Io sottoscritto Notaio Alessandro FIORI, iscritto presso il Collegio notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico, che la presente copia autentica informatica, è conforme all'originale, su supporto analogico in mio possesso consta di n. 13 facciate; tutti fogli dell'originale sono muniti delle prescritte firme, la presente copia rilasciata è stata da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, emessa dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority.

Si rilascia per uso consentito.

Roma, 8 maggio 2024